

MODALITA' OPERATIVE PER GLI ACQUISTI ONLINE

ART.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento disciplina lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto che consentono alla provincia e ai comuni convenzionati di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi e lavori, relativamente alle procedure di affidamento tramite gara ufficiosa o trattativa privata, attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

Le disposizioni del regolamento si applicano alle amministrazioni che, per gli approvvigionamenti di beni e servizi, di volta in volta decidano, con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, di effettuare gli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto, comunicando al gestore del sistema prescelto le informazioni ed i dati necessari.

Rimane ferma la possibilità per le amministrazioni di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di scelta del contraente (anche utilizzando, a supporto del procedimento, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente).

ART.2 PUBBLICITA', ATTI E COMUNICAZIONI

Il bando di abilitazione, gli avvisi di gara e di aggiudicazione nonché ogni altra comunicazione al pubblico sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente, oltre che nelle forme previste dalla vigente normativa.

Il bando di abilitazione viene pubblicato sul sito della Provincia di Mantova.

Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e le amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 Dicembre 2000, n. 445.

Le comunicazioni, le richieste e gli inviti agli utenti si hanno per eseguiti con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario nell'ambito della procedura telematica di acquisto.

Le forme di comunicazione previste dal presente articolo sono valide anche ai fini delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART.3 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

La Provincia provvede alla creazione di un albo fornitori, distinto per categorie merceologiche, individuando i soggetti abilitati che possono avvalersi delle procedure telematiche di acquisto da essa gestite.

Il processo di autorizzazione e la conseguente iscrizione all'albo vengono definiti nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti nei bandi di abilitazione di cui all'art.4 e per la durata ivi prevista.

Un mese prima della scadenza del periodo di validità dell'abilitazione, il sistema, in maniera automatica, inviterà i fornitori a sottomettere nuovamente la documentazione necessaria per essere abilitati ad effettuare nuova offerta.

In ogni momento la Provincia, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere agli utenti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi o soggettivi, nonché delle eventuali qualifiche professionali o particolari iscrizioni ad albi o elenchi pubblici, che hanno determinato l'abilitazione dell'utente.

E' fatto obbligo, tuttavia, ai fornitori autorizzati di comunicare qualsiasi variazione intervenga nel periodo di vigenza dell'abilitazione.

ART.4 BANDO DI ABILITAZIONE

A cura della Provincia di Mantova, verrà attivato un albo per l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle gare telematiche, con la collaborazione dei comuni aderenti alla convenzione, in particolare per la individuazione delle specifiche tecniche di definizione delle diverse categorie merceologiche in cui si compone l'albo.

Nel bando di abilitazione la Provincia individuerà le categorie di servizi e di beni che essa stessa e gli enti convenzionati intenderanno affidare nel periodo di validità dell'abilitazione. L'abilitazione all'albo fornitori provinciale avrà validità per mesi ventiquattro.

L'amministrazione autorizza l'abilitazione nel termine di quindici giorni dalla ricezione delle domande, comunicando al fornitore le categorie per le quali risulta abilitato.

ART. 5 AVVISO DI GARA

L'avviso di gara è pubblicato, dall'amministrazione procedente all'acquisto di beni o servizi, nelle forme previste dall'art. 2, entro i termini previsti nella normativa vigente.

Entro i quattro giorni precedenti il termine di presentazione delle offerte i fornitori che non fossero già iscritti all'albo provinciale, dovranno presentare la documentazione necessaria per l'abilitazione alla singola gara e per l'iscrizione all'albo medesimo, condizione necessaria per partecipare ad ogni singola gara.

Entro il giorno precedente il termine di presentazione delle offerte, la Provincia abilita all'albo le ditte richiedenti che abbiano trasmesso regolare documentazione entro i termini di cui sopra.

A seguito di tale autorizzazione il fornitore, tenuto conto delle categorie merceologiche, verrà iscritto nell'albo fornitori provinciale e avvisato automaticamente ad ogni altra eventuale gara.

L'avviso di gara potrà prevedere la possibilità per le singole amministrazioni aggiudicatrici di sospendere o rinviare le sedute di gara qualora nel corso della negoziazione si verificassero anomalie nel funzionamento o dell'applicativo o della rete tali da rendere impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero tali da impedire agli stessi di formulare offerte.

Le amministrazioni si riservano altresì, nell'avviso di gara, la facoltà di annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si verificano gravi compromissioni del sistema da determinarne l'irregolarità.

ART.6

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

La scelta del contraente avverrà secondo le modalità previste dalla legge e dall'ordinamento interno dell'Ente.

Le forniture sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

- al prezzo più basso, con il sistema della procedura aperta e la possibilità di offerte al ribasso effettuabili fino alla scadenza del termine previsto nell'avviso di gara;
- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso sia necessario assicurare un'indispensabile qualità dei prodotti anche attraverso l'analisi di campioni, al fine di rispettare il principio del rapporto prezzo/qualità, valutabile in base ai seguenti elementi:

prezzo;
qualità della prestazione;
modalità e tempi di esecuzione;
qualità del materiale usato per la realizzazione;
qualità estetiche e funzionali;
certificazione di qualità sul processo produttivo;
caratteristiche tecniche, estetiche, organizzative, ecc.;
assistenza, ecc.;

Detti criteri devono essere indicati nell'avviso di gara e/o nel capitolato, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita. In tale ipotesi, ai fini della valutazione, dovrà essere costituita apposita Commissione presieduta dal Dirigente competente.

La procedura sarà suddivisa in due fasi: valutazione dei campioni e/o valutazione qualitativa delle offerte e relativa valutazione economica. La valutazione dei campioni e l'assegnazione del relativo punteggio avverrà prima dell'apertura delle offerte. Le offerte economiche e i campioni saranno valutati in base ai criteri di punteggio stabiliti per ogni singolo procedimento in conformità ai principi dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le forniture, in particolari ipotesi determinate dall'oggetto dell'appalto, possono essere indicate descrivendone le specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o lo specifico marchio.

E' ammesso l'utilizzo della procedura telematica per la realizzazione di gare unitarie, svolte da un'unica stazione appaltante per conto di più enti, nelle ipotesi di approvvigionamenti di beni e servizi di interesse comune, previa stipulazione di apposita convenzione con gli enti interessati per la definizione delle modalità e del ruolo di ciascuno

ART.7

ESCLUSIONE O SOSPENSIONE DALL'ELENCO FORNITORI

Saranno escluse dall'elenco fornitori le ditte responsabili di dichiarazioni false e di gravi inadempimenti.

Saranno cancellate le ditte che, pur avendo richiesto l'iscrizione, non abbiano concluso la procedura di registrazione in quanto, anche dopo un sollecito da parte della Provincia, non hanno prodotto la documentazione necessaria entro il termine indicato.

Saranno sospesi i fornitori iscritti che non comunicheranno tempestivamente alla Provincia di Mantova eventuali variazioni intervenute sui dati forniti con la scheda di iscrizione, o i fornitori che non provvederanno entro i termini indicati dalla Provincia a sottomettere nuovamente la documentazione necessaria per il rinnovo biennale dell'abilitazione ad effettuare offerte.

ART.8 TUTELA DELLA PRIVACY

Le ditte che si iscrivono alla lista di posta elettronica per l'elenco dei fornitori o che partecipano alla gara con la loro offerta, autorizzano implicitamente il trattamento dei dati finalizzati esclusivamente all'espletamento delle procedure previste dal presente atto.

Le procedure telematiche di acquisto sono realizzate seguendo principi di sicurezza fissati dalle disposizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996 e n. 675, e conformemente ai principi stabiliti dal comma 1 di detto articolo.

Le amministrazioni eseguono i trattamenti dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente regolamento nel rispetto della disciplina in materia.

ART.9 ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PER GLI ACQUISTI ONLINE E DEI SINGOLI CAPITOLATI

Le ditte che partecipano al procedimento di aggiudicazione o che sono iscritte all'elenco fornitori sono obbligate ad accettare senza riserve quanto stabilito con il presente atto e il singolo capitolato.